

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 20/2012**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2011) 914 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2011/0454 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	19/12/2011		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	13/01/2012		
<b>SCADENZA 8 SETTIMANE</b>	19/03/2012		
<b>ASSEGNATO IL</b>	24/01/2012		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	6 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	01/03/2012
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	23/02/2012
<b>OGGETTO</b>	La proposta di regolamento istituisce il programma "Hercule III", in sostituzione del precedente Hercule II, concernente attività di sostegno all'azione degli Stati membri e dell'OLAF, nell'ambito della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La proposta del programma Hercule III si basa sull'articolo 325 del TFUE, secondo cui l'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa. In particolare il paragrafo 4 del citato articolo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le "misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione".		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi del programma Hercule III – diretti a promuovere: attività antifrode UE a livello di Unione e, in modo omogeneo, negli Stati membri; una maggiore cooperazione transnazionale per rafforzare l'efficacia delle operazioni transfrontaliere; e attività di formazione in modo omogeneo in tutti gli Stati membri con conseguenti risparmi nelle attività formative e operative antifrode – non possono essere conseguiti		

in maniera adeguata dagli Stati membri singolarmente. Inoltre, il valore aggiunto del Programma, consistente nel potenziare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri o tra questi ultimi, senza interferire con le responsabilità degli stessi, comporterebbe anche risparmi derivanti dall'acquisizione comune di materiale e banche dati specializzate ad uso dei soggetti interessati e dai programmi di formazione congiunta specializzata. Si prevede anche una maggiore efficacia delle operazioni transfrontaliere a seguito dell'applicazione di norme tecniche comuni e della formazione comune.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi del Programma.

**ANNOTAZIONI:**

Nel 2004 fu istituito il primo programma Hercule, a sostegno dell'attività dell'Unione e degli Stati membri diretta a contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette, al fine anche a migliorare la competitività dell'economia europea e a garantire la protezione del denaro dei contribuenti. Il Programma, in sostanza, riordinava ed ampliava una serie di attività nel campo della tutela degli interessi finanziari che si erano andate sviluppando nel tempo, concentrandosi su attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata o assistenza tecnica e scientifica, al fine di contribuire a promuovere la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e del conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l'Unione.

Secondo la Commissione europea, gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006, come per il periodo 2007-2013, sono stati raggiunti con successo, e pertanto nel 2011 la stessa Commissione ha svolto una valutazione d'impatto per stabilire se fosse necessario o meno proseguire il programma. In particolare, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) si è rivolto ai diversi soggetti interessati, che sono stati invitati a fornire una valutazione sull'attuazione del programma Hercule II e a formulare suggerimenti per gli obiettivi futuri.

Da tale consultazione è emersa l'opportunità di rinnovare il programma Hercule, migliorandone obiettivi e metodologia, compreso in particolare l'aumento della quota di cofinanziamento per le attività di assistenza tecnica, come l'acquisto di attrezzature, senza tuttavia aumentare sostanzialmente la dotazione finanziaria complessiva per il settennio 2014-2020, prevista in 110.000.000 di euro (a fronte dei 98.525.000 di euro stanziati per il precedente periodo 2007-2013).

Il programma Hercule III dovrebbe quindi contribuire: a) a sviluppare, a livello dell'Unione e degli Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette; b) a una maggior cooperazione transnazionale a livello dell'Unione e in particolare all'efficacia delle operazioni transfrontaliere; c) a un'efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati. Inoltre, il Programma consente di realizzare economie derivanti dall'acquisto collettivo di materiale e banche dati specialistiche ad uso dei soggetti interessati e di operare risparmi con la formazione specializzata collettiva.

L'erogazione dei contributi finanziari dell'Unione è prevista sotto forma di sovvenzioni, appalti pubblici, o di rimborsi dei costi per la partecipazione alle attività indicate nel Programma, e nella misura non superiore all'80% dei costi ammissibili (in casi eccezionali il 90%). I soggetti che possono accedere a tali contributi sono le amministrazioni nazionali o regionali, nonché gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, che promuovono il rafforzamento dell'iniziativa a livello dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

---

21 marzo 2012

A cura di Francesco Peca

Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell'Unione europea